



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TESTOR, MALAN, BERNINI, PICETTO FRATIN, FLORIS, CALIENDO, MANGIALAVORI, PAPTAEU, STABILE, SERAFINI, RIZZOTTI, MASINI, CONZATTI, BARBONI, CANGINI, MALLEGNI, MODENA, MINUTO e LANIECE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2019

Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche a rischio di scomparsa

ONOREVOLI SENATORI. - Vicende storiche varie e complesse hanno portato, nel corso dei secoli, allo stanziamento sul territorio dello Stato italiano di numerose comunità minoritarie, diverse per lingue, tradizioni culturali e condizioni socioeconomiche. A riprova basti rammentare i dati statistici diffusi dal Ministero dell'interno, dai quali emerge come circa il 5 per cento della popolazione italiana ha come lingua materna una lingua diversa dall'italiano.

L'articolo 6 della Costituzione ha pur tuttavia dovuto attendere oltre un cinquantennio per trovare una attuazione concreta, volta ad integrare e completare la legislazione già emanata in alcune regioni a statuto speciale di confine, quali la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia.

L'intervento legislativo tanto atteso è rappresentato dalla legge n. 482 del 1999, recante « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche », nella quale si prende atto dell'esistenza di altre minoranze linguistiche rispetto a quelle già riconosciute e tutelate in sede regionale. Non a caso, l'articolo 2 della citata legge recita che « la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo ».

In occasione della « Giornata delle minoranze linguistiche d'Europa », tenutasi il 12 aprile 1997, l'Associazione per i popoli minacciati e l'Unione federalista dei gruppi etnici europei (Fuen) hanno rivolto un appello alla Commissione europea affinché siano tratte le conclusioni dall'indagine sullo stato delle lingue minoritarie. Da questa indagine,

denominata « euromosaic », commissionata dalla stessa Unione europea, emerge che su quarantotto lingue minoritarie dell'Unione europea ben ventitré dispongono di una « capacità di sopravvivenza molto limitata » o addirittura di « nessuna forza di sopravvivenza ». In Italia, come riferisce l'indagine, sono sei su tredici le comunità linguistiche che non hanno nessuna speranza di sopravvivere. La situazione di altre comunità linguistiche minoritarie viene definita come « suscettibile di miglioramenti ». Tutto ciò è frutto di cinquanta anni di politica ostile alle minoranze etnico-linguistiche. L'articolo 6 della Costituzione infatti per la maggior parte delle minoranze non è mai stato tradotto in prassi politica e non è stato affiancato da relativi testi legislativi: le « apposite norme » sono tuttora inesistenti. Non sono dunque le comunità linguistiche alloglotte, non sono le minoranze, è la maggioranza a non rispettare la Costituzione della Repubblica.

Nel nostro Paese sono stanziato numerose comunità minoritarie, diverse per lingue, tradizioni culturali e condizioni socioeconomiche. Sia la morfologia del territorio che le vicende storiche complesse che hanno caratterizzato la storia d'Italia hanno fatto sì che gli eredi di queste antiche tradizioni giungessero fino ai giorni nostri. Oggi però lo spopolamento delle aree, da loro tradizionalmente abitate, rischia di cagionare l'estinzione delle lingue, costumi e patrimoni enogastronomici che rappresentano un valore assoluto per l'intera identità del sistema Paese. È dunque dovere delle istituzioni porre in atto misure concrete per non disperdere il sopracitato patrimonio, evitando, *in primis*, lo spopolamento di aree nelle quali la pre-

senza umana si rivela indispensabile. Tale presenza può essere garantita solo con interventi concreti di agevolazione, atti a rendere più attrattiva e semplice la vita di queste aree. Per salvare le minoranze dalla scomparsa è necessario un intervento legislativo complessivo che rispetti tutte le minoranze.

Il disegno di legge, pertanto, individua una serie di azioni, da porre in essere in *partnership* con gli enti locali, tese ad attrarre nuovi investimenti e dunque lavoro, aumentare la natalità, arrestando lo spopolamento e, contestualmente, tutelare e valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico di queste comunità.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

La finalità (articolo 1) della legge è quella di tutelare le minoranze linguistiche a rischio di scomparsa, il cui numero di appartenenti è inferiore alle 10.000 unità sul territorio nazionale, residenti in comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti. Gli abitanti di minoranza linguistica devono essere almeno il 15 per cento del totale del comune.

L'articolo 2 elenca una serie di agevolazioni e semplificazioni a favore delle imprese sia di nuova costituzione che già esi-

stenti: riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle società (IRES), riduzione del 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), IVA ridotta ai fini del consumo di energia elettrica, riduzione del 50 per cento della tassa sui rifiuti (TARI), riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende, decontribuzione per l'apertura e mantenimento di attività commerciali e di ricezione turistica, agevolazioni fiscali per l'introduzione di servizi *internet* ad alta velocità ed infine concessione gratuita, per almeno quindici anni, di terreni demaniali finalizzati alla creazione di imprese agricole o di allevamento.

L'articolo 3 disciplina delle agevolazioni a favore delle minoranze linguistiche a rischio scomparsa: *bonus bebè* per ogni figlio nato, *bonus cultura* per l'acquisto di materiale utile allo studio della lingua di minoranza o per attività culturali, detrazione mutui finalizzati alla ristrutturazione delle proprie abitazioni, contributi per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico.

L'articolo 4 concerne la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di tutelare le minoranze linguistiche a rischio di scomparsa, il cui numero di appartenenti è inferiore alle 10.000 unità sul territorio nazionale. Al fine di beneficiare delle misure previste dalla presente legge, gli appartenenti ad una minoranza linguistica a rischio di scomparsa devono risiedere in comuni con una popolazione censita pari o inferiore alle 5.000 unità e devono essere non meno del 15 per cento della popolazione residente nei comuni, in conformità all'articolo 7, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 2.

(Agevolazioni a favore delle imprese)

1. Per le nuove imprese e per quelle già esistenti nei comuni di cui all'articolo 1, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale, è istituita ai sensi del presente articolo una Zona economica speciale (ZES).

2. Per i primi cinque periodi d'imposta, le imprese di cui al comma 1 possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle società (IRES);

b) riduzione del 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

c) deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili posseduti dalle imprese medesime e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche;

d) deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES del 50 per cento della tassa sui rifiuti (TARI);

e) ai fini del consumo di energia elettrica, applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) riduzione del 50 per cento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato a carico delle aziende;

g) decontribuzione fiscale del 22 per cento per l'apertura e il mantenimento di attività commerciali e di ricezione turistica;

h) agevolazioni fiscali per le imprese che realizzano servizi *internet* ad alta velocità, finalizzati ad incentivare pratiche di telelavoro e a favorire la crescita delle imprese del territorio.

3. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese agricole o di allevamento di bestiame, i comuni di cui all'articolo 1 possono concedere gratuitamente, per un periodo di almeno quindici anni, ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni, l'utilizzo di terreni agricoli demaniali di proprietà comunale per attività agricole e zootecniche. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle aziende dei medesimi settori già operanti nel territorio del comune.

Art. 3.

(Agevolazioni per le minoranze linguistiche a rischio di scomparsa)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 le minoranze linguistiche a rischio di

scomparsa possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato nei comuni di cui all'articolo 1 è riconosciuto un assegno di importo pari a 1.000 euro erogato esclusivamente entro il primo anno di vita. L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo dell'assegno è raddoppiato qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;

b) al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, agli studenti dei comuni di cui all'articolo 1 che compiono diciotto anni di età nell'anno 2019 è assegnata una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2019, finalizzata all'acquisto di materiale utile allo studio della lingua della minoranza, può anche essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono de-

finiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili;

c) i contribuenti dei comuni di cui all'articolo 1 che ristrutturano, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dei comuni medesimi possono detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 70 per cento delle spese nel caso in cui siano già residenti nel comune o l'80 per cento delle spese nel caso in cui spostino la propria residenza nel comune;

d) i residenti dei comuni di cui all'articolo 1 possono detrarre dall'imponibile IRPEF il 50 per cento della somma impiegata per l'acquisto dell'abbonamento ad ogni mezzo di trasporto pubblico utile al raggiungimento del posto di lavoro o del luogo di studio dal comune di residenza.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati complessivamente in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

€ 1,00